



CITTÀ DI GIULIANOVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Area II - Servizi Tecnici

REGISTRO GENERALE N. 146 DEL 10/02/2022 (Registro di Settore n. 2)

OGGETTO: Proposta di “Variante al Piano di Recupero dell’Area Ex Zuccherificio Sadam in via Trieste, zona B3.2A di P.R.G., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 11/06/2010” in variante al P.R.G. del Comune di Giulianova.

Conferenza di Servizi per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 14 e sgg., della L.241/1990.

Determinazione motivata di conclusione della conferenza, ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/1990.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

il Decreto del Sindaco n. 5 del 12/04/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale ad Interim dell’Area II – Servizi Tecnici;

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza e delle figure professionali equiparate;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nel testo vigente;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”.

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 1070 del 24/12/2021 “*AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DELL’AREA EX ZUCCHERIFICIO SADAM, ZONA B3.2A, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DELL’11/06/2010*” è stato avviato il procedimento suddetto;

con nota prot. 52670 del 27/12/2021, trasmessa a mezzo pec, è stata indetta la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14 bis della medesima legge come modificato dal D.Lgs. n.127/2016, per acquisire, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, il parere sul rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, relativi alla proposta di “*Variante al Piano di Recupero dell’Area Ex Zuccherificio Sadam in via Trieste, zona B3.2A di P.R.G., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 11/06/2010*”;

che l’oggetto della Conferenza di Servizi è l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione procedente, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, il parere sul rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, di competenza delle seguenti Amministrazioni:

Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio



CITTÀ DI GIULIANOVA

Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali

Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile

Provincia di Teramo - Servizio Pianificazione Territorio, Urbanistica, Piste Ciclo-pedonali

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo

ARTA Abruzzo - VIA, VAS, IPPC: valutazioni ambientali integrate

A.S.L. di Teramo - Dipartimento di Prevenzione

è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della pec. prot. 52670 del 27/12/2021 da parte delle Amministrazioni coinvolte;

nel termine assegnato nell'atto di indizione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni documentali e/o chiarimenti (10/01/2022), non sono pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo;

Ricordato che:

ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la mancata comunicazione della determinazione e/o parere entro il termine fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivale ad assenso senza condizioni;

il responsabile del procedimento è l'Ing. Riccardo Malatesta mentre Dirigente dell'Area II - Servizi Tecnici è la Dott.ssa Raffaella D'Egidio;

tutti gli Enti invitati hanno regolarmente ricevuto la suddetta istanza;

in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data;

i termini di cui alla precedente disposizione normativa per il rilascio dei pareri/contributi di competenza è regolarmente decorso;

nel termine previsto, indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (*termine fissato al 25/01/2022*), sono pervenuti i seguenti pareri:

nota inviata a mezzo pec dalla Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile di Teramo, registrata al prot. 859 del 10/01/2022, con la quale si conferma la non assoggettabilità a V.A.S.;

nota inviata a mezzo pec da ARTA Abruzzo, registrata al prot. 1716 del 14/01/2022, con la quale si esprime parere di non assoggettabilità a V.A.S.;

nota inviata a mezzo pec dalla ASL di Teramo – Dipartimento di Prevenzione, registrata al prot. 1722 del 14/01/2022, si esprime parere di non assoggettabilità a V.A.S.;

parere di non assoggettabilità a V.A.S. reso dalla Provincia di Teramo con Determina Dirigenziale n. 32 del 19/01/2022, trasmesso a mezzo pec e registrato al prot. 2603 del 20/01/2022, prescrivendo che, in sede di approvazione definitiva, dovrà essere rispettato quanto segue:

di limitare il più possibile la impermeabilizzazione dei suoli utilizzando pavimentazioni e materiali permeabili in particolare per le aree destinate a parcheggio e nella viabilità interna;

di prevedere, negli spazi verdi, la messa a dimora di siepi, arbusti e alberature di medio ed alto fusto adatte al clima e con idoneo spazio permeabile al piede e ad opportuna distanza tra di loro e dai manufatti;

di prevedere, ove e per quanto possibile, il riutilizzo delle acque bianche per fini irrigativi o altri consentiti dalle norme vigenti;

realizzare, lungo lo spazio verde previsto dal progetto, aree permeabili capaci di trattenere le acque di pioggia, ritardando e riducendo il fenomeno del "run-off" (giardini della pioggia, fossati e/o bacini



CITTÀ DI GIULIANOVA

inondabili). Tali aree dovranno mantenere tale destinazione e non potranno essere oggetto di trasformazione o di impermeabilizzazione;

per l'illuminazione di predisporre sistemi illuminanti esterni compatibili con le previsioni e prescrizioni di cui alla L.R. 3 marzo 2005, n. 12;

di adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.).

nota inviata a mezzo pec dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo in data 25/01/2022, registrata in pari data al protocollo generale del Comune di Giulianova al n. 3328 con la quale si esprime:

questa Autorità Competente in materia Ambientale ritiene che la variante al PdR proposta non debba essere assoggettata a VAS in quanto non interessa direttamente ambiti sottoposti alla tutela monumentale e paesaggistica ai sensi della Parte II e III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Tuttavia, in ragione della prossimità alla più ampia area sottoposta alla tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, per effetto del D.M. 29.07.1969, e dell'art. 142 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., si auspica che nella progettazione dei nuovi edifici siano largamente utilizzati i materiali della tradizione costruttiva locale e soprattutto che la loro visibilità dalla collina sia mitigata dall'uso di manti di copertura costituiti da elementi in cotto e dall'uso di eventuali pannelli fotovoltaici e solari colore cotto integrati alle falde, dalla scelta di finiture dai colori tenui e delle tinte delle terre, ed infine, come previsto nel PdR, attuando la piantumazione estesa di specie arboree anche di media grandezza (soprattutto in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza) e di specie arbustive sia negli spazi pubblici che in quelli privati. Si auspica inoltre che nella piazza e negli spazi pubblici siano inseriti eventuali elementi tecnologici di recupero provenienti dall'ex fabbricato industriale e una cartellonistica a cui sia affidato il compito di conservare memoria descrittiva, grafica e fotografica dell'ex zuccherificio. In merito al tema del recupero, nel rispetto delle attuali tematiche legate all'economia circolare e alla riduzione dei rifiuti e alla più estesa riconversione/riuso dell'esistente, stante la difficoltà di un recupero totale del fabbricato principale esistente in ragione dell'avanzato stato di degrado e di quasi perdita totale dell'edificio, si invita a valutare l'opportunità di un possibile recupero parziale degli elementi architettonici o quanto meno dei materiali costruttivi da rielaborare in soluzioni architettoniche dal linguaggio contemporaneo;

in merito all'intervento sull'edificio Kursaal che non rientra nel Piano di Recupero in oggetto ma di cui in ogni caso sono stati trasmessi integralmente gli elaborati del progetto preliminare si segnala sin d'ora la necessità di verificare e motivare adeguatamente, nei successivi livelli progettuali, trasformazioni sostanziali dell'edificio esistente, sulla base di un'analisi storico-critica della fabbrica e della sua evoluzione architettonico-funzionale. Trattandosi di edificio sottoposto alla tutela monumentale dovrà essere acquisita per qualsiasi intervento l'autorizzazione ai sensi degli artt.21-22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

in merito agli aspetti archeologici, si rammenta che la realizzazione di tutti gli edifici destinati a funzioni pubbliche e le opere di urbanizzazione che si realizzeranno ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, saranno soggette alla disciplina contenuta nell'art. 25 del menzionato decreto, la cosiddetta Archeologia preventiva, la cui norma deve essere sempre osservata in modo stringente. L'applicazione dell'archeologia preventiva per le opere sopra menzionate è un obbligo, a prescindere dalla sussistenza di provvedimenti di tutela diretta o dalla presenza di aree di attenzione archeologica riportate nel PRG comunale.

oltre il termine previsto, indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (*termine fissato al 25/01/2022*), è pervenuto il seguente parere:

nota inviata a mezzo pec dalla Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni ambientali, registrata al prot. 6045 del 10/02/2022, con la quale non si riscontrano maggiori impatti tra la variazione richiesta e la precedente previsione contenuta nel Piano di Recupero approvato (pertanto si può ritenere la non assoggettabilità a V.A.S. della proposta);

Preso atto, altresì, che non sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e, pertanto, la mancata comunicazione di eventuali determinazioni equivale, ai sensi del comma 4 dell'art.14-bis della Legge 241/90, ad assenso senza condizioni in relazione alla decisione oggetto della conferenza;

Visto il verbale in data 10.02.2022 della Conferenza di Servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri sul rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS da parte dei soggetti competenti in materia ambientale,



CITTÀ DI GIULIANOVA

relativi alla proposta di “*Variante al Piano di Recupero dell’Area Ex Zuccherificio Sadam in via Trieste, zona B3.2A di P.R.G., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 11/06/2010*”;

Preso atto di tutto quanto sopra:

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/1990 ss.mm.ii. **la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi decisoria** svoltasi ai sensi dell'art.14-bis, della L. 241/90 e ss.mm.ii, come sopra indetta e svolta, che conclude unanimemente per la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della proposta di “*Variante al Piano di Recupero dell’Area Ex Zuccherificio Sadam in via Trieste, zona B3.2A di P.R.G., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 11/06/2010*” in variante al P.R.G. del Comune di Giulianova.
- la Conferenza di servizi decisoria sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.
- I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.
- Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica, ai loro indirizzi, alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, al fine di sostituire, ai sensi del comma 1 dell'art.14-quater della L.n.241/1990 e ss.mm.ii., ogni effetto degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
- Si dispone altresì la pubblicazione sull’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Giulianova.
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso il Servizio Governo del Territorio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi

IL DIRIGENTE



CITTÀ DI GIULIANOVA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.